

WEBINAR 9

Le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale

La Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA)

31 MARZO 2021

FAQ

Relatrice

Dott.ssa Tiziana Pacione



1. ***“Se non sbaglio una VInCA negativa può essere superata per determinati motivi. Dico bene? Bisogna ancora fare la comunicazione alla commissione europea?”***

Sì, come visto nelle ultime slide della presentazione in particolari casi è possibile andare in deroga alla direttiva Habitat (dir. 92/43/CEE art. 6 par. 4.1 e 4.2) e ogni volta in cui è possibile intraprendere la strada delle compensazioni è necessario inviare la comunicazione alla CE e in casi ben precisi aspettarne il parere.

2. ***“La VInCA si applica alle aree IBA (Important Bird Area)?”***

No, la VInCA si applica solo ai siti della rete Natura 2000. Le IBA sono delle aree importanti per la vita degli uccelli e sono state anche utilizzate ai fini dell'individuazione delle ZPS. Per quelle che sono state trasformate in ZPS ovviamente deve essere fatta una Valutazione di Incidenza, per quelle che non sono state mai trasformate no.

3. ***“Nel caso di VInCA, in particolare di screening VInCA, come endoprocedimento di VIA, va presentato uno studio allegato alla VIA, senza produrre istanza di VInCA, perché inglobata nell'istanza di VIA, corretto?”***

Sì corretto, in questi casi nell'istanza di VIA si fa specifico riferimento ad eventuali siti Natura 2000 potenzialmente interessati dal progetto per i quali si presenta lo screening.

4. ***“Le Reti Ecologiche Regionali rientrano nel campo di applicazione della VInCA nel caso di siti non direttamente interferiti?”***

Le reti ecologiche rientrano nel campo di applicazione della VInCA solo se gli elementi di tali reti sono rappresentati da siti Natura 2000. Nel caso di siti non direttamente interferiti dal progetto bisognerà valutare l'eventuale interferenza con le specie animali che, potendosi spostare anche al di fuori delle perimetrazioni di SIC/ZSC/ZPS, potrebbero subire effetti negativi.

5. ***“Piani connessi alla gestione del sito non sottoposti a VInCA: sono ricompresi quelli non realizzati dall'Ente preposto? Ad esempio piani di oasi naturalistiche inserite all'interno di siti e che puntano alla conservazione di specie target del sito Natura 2000?”***

Se i piani sono direttamente collegati agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 e necessari per realizzarli, sono esenti dall'obbligo di Valutazione di Incidenza. Naturalmente andrà sempre sentito l'Ente gestore.

6. ***“Domanda/considerazione: l'incidenza di una pala eolica va distinta anche in relazione alla tipologia di sito... se si ricade in una ZPS o in sua prossimità, vista la natura istitutiva del sito, quale la conservazione dell'avifauna selvatica, l'incidenza sarà SEMPRE SIGNIFICATIVA. A completamento delle vostre interessanti considerazioni, potreste se del caso discutere anche sulla natura e finalità istitutive di SIC/ZSC e ZPS?? (chiaramente in maniera molto sintetica, ma credo che questo sia un elemento importantissimo. GRAZIE”***

Le finalità istitutive sono quelle previste dalla normativa, ovvero dalla direttiva Habitat.

7. ***“Ci sono fonti per la cartografia delle aree di importanza faunistica?”***

Non ci sono fonti specifiche ed omogenee per tutto il territorio nazionale. Alcune Regioni hanno predisposto questo tipo di carte per aree specifiche, altrimenti le cartografie possono essere elaborate dal proponente sulla base delle informazioni presenti in banche dati regionali o desunte dai report della direttiva in cui è riportata la distribuzione delle specie. Il senso è quello di mappare sulle carte dei siti eventuali aree di importanza faunistica, la cui

localizzazione può essere desunta anche a seguito di sopralluoghi su campo effettuati da zoologi.

8. *“Che differenza c'è tra habitat sensu direttiva e habitat di specie? È disponibile la cartografia di entrambe?”*

Gli habitat “*sensu direttiva*” sono tutti gli habitat di interesse comunitario elencati nell'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE e per i quali i siti Natura 2000 vengono designati. Per “*habitat di specie*” si intendono quegli habitat indispensabili per la vita delle specie elencate nell'allegato II della direttiva Habitat e nell'allegato I della direttiva Uccelli e delle specie migratorie indicate nell'articolo 4, paragrafo 2, della stessa direttiva, per le quali il sito è stato designato. Per le cartografie è opportuno rivolgersi agli uffici regionali di competenza.

9. *“In merito all'incidenza potenziale di un impianto eolico sulla componente avifauna, potreste gentilmente fare un esempio su come andrebbe effettuata la valutazione? come si fa a prevedere incidenza su una componente vagile senza dati di monitoraggio?”*

Difficile riassumere in poche parole. È necessario di volta in volta valutare i casi specifici. Tuttavia in generale si dovrebbe fare riferimento alla letteratura scientifica riferita all'area di studio, e se non sono reperibili dati di monitoraggio, è dovere del proponente effettuare una campagna di monitoraggio *ante operam* debitamente documentata, servendosi dell'ausilio di professionisti ornitologi. Al fine di valutare la possibile incidenza, è necessario verificare se ci si trova lungo una rotta migratoria o nei pressi di un'area di importanza per la vita degli uccelli. Inoltre si dovrà tenere conto dell'altezza e della grandezza della pala eolica, del numero di aerogeneratori in progetto, della distanza, della distribuzione tra questi e dell'eventuale presenza di altri parchi eolici che possano generare un effetto cumulativo. È necessario prevedere infine le opportune misure di mitigazione.

10. *“Le mitigazioni previste eventualmente nello studio di incidenza, sono prescrittive in fase di valutazione?”*

Se le mitigazioni sono presenti nello Studio di Incidenza il proponente è tenuto a realizzarle, tuttavia in fase di valutazione nulla vieta di sottolinearne l'importanza, prevederne una rimodulazione o prescriverne ulteriori inserendole tra le condizioni ambientali.

11. *“Se possibile potreste fare riferimento a documentazione a supporto screening, quale ad esempio il modulo di prescreening reperibile sul sito del ministero, oppure alle autodichiarazioni di non sussistenza di incidenza significativa e loro effettiva validità e utilità per gli enti valutatori?”*

La domanda non è chiara. ISPRA valuta solo istruttorie legate ad opere sottoposte a VIA di competenza statale.

12. *“Che peso hanno le compensazioni rispetto al danno causato dall'eventuale opera?”*

La portata delle misure compensative che risulta necessaria per garantirne l'efficacia è direttamente proporzionale agli aspetti quantitativi e qualitativi intrinseci degli elementi di integrità (comprese, cioè, la struttura e la funzionalità, nonché il rispettivo ruolo a livello di coerenza globale della rete Natura 2000) che possono risultare danneggiati e all'efficacia prevista delle misure.

13. *“Secondo Lei un nuovo impianto di risalita in un'area sciabile che comporta un giudizio d'incidenza negativo può giustificarsi, al fine di superare il giudizio negativo, appellandosi a motivi di interesse economico legati alla sostenibilità della società impiantistica e dell'indotto che la stessa crea nel comprensorio sciistico?”*

Purtroppo no, l'interesse pubblico deve essere rilevante: è chiaro quindi che non tutti i tipi di interesse pubblico, di natura sociale o economica, sono sufficienti, in particolare se contrapposti al peso particolare degli interessi tutelati dalla direttiva Habitat. Secondo la guida all'interpretazione dell' art. 6 della direttiva il piano o progetto può essere approvato solo se i motivi imperativi per la sua realizzazione hanno maggiore rilevanza del suo impatto sugli obiettivi di conservazione e si riferiscono a situazioni nelle quali i piani o i progetti previsti si dimostrano indispensabili. Ovvero qualora rientrino:

- nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
- nel contesto di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
- nell'ambito della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti a obblighi specifici di servizio pubblico.

Spetta alle autorità competenti soppesare i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico del piano o progetto a fronte degli obiettivi di conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche.

14. *“In merito alle mitigazioni relative ad esempio ad un elettrodotto per l'effetto elettrocuzione sull'avifauna, oltre a posatoi e dispersori visivi a sagoma di uccello, ce ne sono altre? e inoltre esse risultano necessarie solo per le linee di alta tensione (per le quali l'elettrocuzione è maggiormente prevedibile) oppure devono essere applicata anche per linee di media e bassa? potreste fare qualche esempio?”*

Il cosiddetto "rischio elettrico" comprende due aspetti: l'elettrocuzione ovvero il fenomeno di *folgorazione* dovuto all'attraversamento del corpo dell'animale da parte di corrente elettrica e la *collisione* contro i fili dell'elettrodotto. In linea generale l'elettrocuzione è riferibile principalmente alle linee elettriche di media e bassa tensione, in quanto la distanza minima fra i conduttori delle linee in alta ed altissima tensione è superiore all'apertura alare di molte delle specie ornitiche presenti nel nostro paese. Gli uccelli dotati d'ampia estensione alare, quali alcuni rapaci veleggiatori ed i Ciconiformi, sono considerati i più esposti al rischio d'elettrocuzione in quanto maggiore è la possibilità che, posandosi sui tralicci, con le ali o la coda cortocircuitino le componenti elettriche. Possibili mitigazioni per attenuare il rischio di collisione sono: spirali di plastica colorata e sfere di poliuretano utilizzate normalmente per segnalare ostacoli lineari. Possibili mitigazioni per attenuare il rischio di elettrocuzione sulle linee a media tensione sono: sostituzione di piastre metalliche collegate a terra con mensole Boxer, capsule isolanti di plastica per esterni sugli isolatori, rivestimento della parte dei conduttori più prossima agli isolatori (130 cm) con un materiale isolante tipo pvc, sostituzione dei conduttori nudi con conduttori isolati.

15. *“Relativamente ad un progetto su un'aera umida non correttamente valutato, e quindi realizzato, che vede una diminuzione di area habitat e una interruzione di apporto idrico si può chiedere il ripristino totale dell'area?”*

In mancanza di elementi specifici risulta difficile poter dare una risposta nel merito.

16. *“In merito alle compensazioni a seguito di incidenza significativa non mitigabile, non sarei d'accordo sul fatto che esse siano previste raramente, in quanto soprattutto per la*

componente habitat e vegetazione, nella maggior parte degli interventi che spesso portano sottrazione, sicuramente quelli di grande impegno territoriale, la perdita di porzioni di habitat o di vegetazione, seppur non prioritaria, laddove non fosse possibile un ripristino a fine vita dell'opera e quindi un'irreversibilità dell'incidenza, non si dovrebbero prevedere compensazioni?? Credo che si debba diffondere una forma mentis di questo tipo e in merito vorrei una vostra considerazione. Grazie fin da ora."

Purtroppo non sta a noi decidere, la direttiva Habitat (dir. 92/43/CEE art. 6 par. 4.1 e 4.2) fornisce indicazioni in merito a quali progetti ed in quali casi è possibile prevedere le misure compensative e quindi andare in deroga alla direttiva stessa. Per tutti gli altri casi laddove sussista un'irreversibilità dell'incidenza il progetto non può essere approvato.

17. *"E' possibile fare degli esempi di mitigazione per un impianto fotovoltaico in prossimità di un sito natura 2000 o il cavidotto attraversa un sito Natura 2000"*

Andrebbe analizzato il caso specifico, non è possibile dirlo in senso così generale, in quanto dipende da qual è l'oggetto dell'impatto.

18. *"Nel caso di opere di rilevante interesse pubblico, le proposte di compensazione (andando ad interessare aree estranee al progetto) vanno inserite nella VINCA o fanno parte di un processo di concertazione tra proponente ed Enti competenti che avviene in seguito all'emissione del parere negativo da parte del MITE?"*

La tipologia di misure di compensazione da realizzare può anche scaturire da un processo di concertazione tra proponente ed Enti competenti, ma la loro proposta e quindi progettazione deve già essere presente nella VINCA, in quanto anche queste rientrano nel processo di valutazione per l'emissione del parere da parte del MITE.

19. *"é corretto chiedere la verifica dell'efficacia delle compensazioni realizzate anche a lungo termine?"*

Si è corretto.

20. *"Nel Caso (reale) in cui un PAT comunale e relative NTA chiedano di predisporre una VINCA per aree umide minori (AUM) non ricadenti però in Siti Natura 2000, come declinare le linee guida e la struttura della VINCA che invece hanno focus solo per le aree natura 2000?"*

La VINCA in accordo con quanto previsto dalla direttiva Habitat si applica solo ai siti o proposti siti della rete Natura 2000.

21. *La Vinca deve essere solo preventiva?"*

Si, è una valutazione di tipo preventivo.

22. *"In caso le valutazioni comprese nel SIA portino a considerare gli impatti sulla componente "biodiversità" come non significativi, in presenza di Siti Natura 2000 prossimi al sito in oggetto, ci si può limitare ad integrare l'istanza di SIA con quanto richiesto dal "Format proponente" (Allegato 1 alle LG VINCA), per l'opportuna verifica di Screening VINCA (Livello I) da parte dell'Autorità Competente?"*

Dipende dalla tipologia di progetto e da quali sono gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 presenti. Nel caso in cui questi ultimi potessero subire effetti anche di tipo indiretto si dovrebbe necessariamente passare alla fase di "Opportuna Valutazione".

23. *“Non è stato affrontato il tema dei monitoraggi per la VINCA”*

Il tema del monitoraggio non è stato affrontato solo ed esclusivamente per ragioni di tempo a disposizione. Si precisa comunque che ogni qualvolta la valutazione di incidenza rappresenta un endoprocedimento della VIA, le due valutazioni seguono lo stesso percorso procedurale. Pertanto all'interno del Progetto di Monitoraggio Ambientale che deve essere predisposto per la VIA deve essere previsto anche quello relativo alla VInCA. Per approfondimenti si rimanda alle “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)” - MATTM in collaborazione con ISPRA e MIBACT, 2014. pubblicazione on-line. Tematica: Biodiversità - <http://www.va.minambiente.it/IT/DatiEStrumenti/StudiEIndaginiDiSettore?NomeElenco=&Testo=monitoraggio&x=0&y=0>

24. *“La fase di screening per i siti entro 5 km è imperativo considerato che per tutte le componenti è previsto di definire un'area di studio ad hoc?”*

Non è imperativo, è stato dato come indicazione generale, in quanto per le opere di competenza statale generalmente viene presa in considerazione questa distanza. Naturalmente però va valutato caso per caso, a seconda della tipologia di opera, degli obiettivi di conservazione dei siti e dell'area vasta interessata.